

*Procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva da restituire in modalità BIM utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di indagini e rilievi preliminari alla progettazione compresa la relazione geologica, la verifica preventiva di interesse archeologico nonché la direzione dei lavori finalizzati alla ricostruzione della "Caserma dei Carabinieri", nel Comune di Accumoli – Intervento relativo alla Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) (ex Comando Stazione Forestale) CAS\_M\_001\_2017*

### **FAQ N.3**

#### **QUESITO12:**

Si chiede se nel caso di partecipazione al RTP dello specialista in acustica come singolo professionista, lo stesso sia obbligato a portare un contributo in termini di servizi svolti.

#### **RISPOSTA**

Il professionista responsabile della redazione degli elaborati per requisiti Acustici potrà, alternativamente:

- a) partecipare alla gara in qualità di componente di costituendo o costituito RTP ed, in tal caso, dovrà possedere i requisiti generali e speciali di cui ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara, secondo quanto già specificato nel chiarimento n. 5, pubblicato fra le Faq n. 1, al quale si rimanda per completezza, evidenziando in ogni caso che è il modulo organizzativo adottato dal concorrente (RTP verticale, orizzontale o misto) rispetto alle prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto (e quindi alle categorie/ID Opere assunte) a determinare la modalità con cui l'operatore dovrà possedere i requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare, secondo la disciplina prevista nel par. 7.4;
- b) essere legato da un rapporto giuridico ad un operatore economico che partecipa alla gara, nel qual caso dovrà possedere solo i requisiti di idoneità dettagliati, per il gruppo di lavoro, nel par. 7.1. del Disciplinare medesimo.

#### **QUESITO 13**

Siamo un RTP costituenda verticale, e vorremmo maggiori informazioni sui requisiti ad esempio delle figure del tecnico abilitato in antincendio, in acustica, del direttore lavori, del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere: devono comparire in quota parte nelle tabelle di lavori svolti e di punta oppure il mandatario compensa la loro assenza?

#### **RISPOSTA:**

Per la risposta al quesito si torna a ribadire, come già evidenziato nel chiarimento n.5, che è il modulo organizzativo adottato dal concorrente (RTP verticale, orizzontale o misto) rispetto alle prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto (e quindi alle categorie/ID Opere assunte) a determinare la modalità con cui l'operatore dovrà possedere i requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare, secondo la disciplina prevista nel par. 7.4.

Ciò stante, e per quanto riguarda le c.d. figure professionali le cui attività interessano più categorie/id Opere contemporaneamente, si ritiene utile richiamare proprio la relazione AIR al Bando tipo n. 3, in cui con riferimento al raggruppamento verticale viene riportata una condivisibile esemplificazione, secondo cui nel caso di RTP verticale è sufficiente che ogni concorrente

possieda i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire. Dunque, un RTP verticale è qualificato correttamente se la mandataria possiede i requisiti per la prestazione principale e la mandante per la prestazione secondaria, risultando altresì coerente che ai fini del gruppo di lavoro la mandante apporti, ad esempio, il direttore lavori, la cui attività di fatto si esplica tuttavia all'interno delle diverse categorie/Id opere. Detto modulo organizzativo, tuttavia, garantisce che ciascuna componente sia qualificata rispetto alla specifica prestazione principale o secondaria assunta. Diversamente, nell'ambito di un RTP orizzontale o misto (in tal caso rispetto alla sub-associazione orizzontale) è richiesto che ciascuna mandante concorra in qualsivoglia misura al possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare rispetto alla/e categoria/e Id opere assunta/e, posto che ciascuna componente assume prestazioni (categorie/Id opere) omogenee. Resta inteso, in ogni caso, che nell'ipotesi di RTP verticale le professionalità del gruppo di lavoro dovranno comunque essere garantite in coerenza con le prestazioni assunte da ciascuna componente.

Inoltre, per completezza si evidenzia che le professionalità del gruppo di lavoro laddove non vengano garantite dal singolo professionista che assuma la qualità di componente di costituendo o costituito RTP, possono comunque anche essere legate da un rapporto giuridico ad un operatore economico che partecipa alla gara, nel qual caso il singolo professionista dovrà possedere solo i requisiti di idoneità dettagliati, per il gruppo di lavoro, nel par. 7.1. del Disciplinare medesimo.

Infine, e sempre in tema di possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare, si rammenta che nella *lex specialis* è stato espressamente previsto che i soli soggetti non tenuti al possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 siano laboratori, geologo e archeologo, secondo quanto meglio esplicitato nei documenti di gara e per l'ipotesi in cui assumano la veste di mandanti del RTP.

Il RUP

Giuseppe Bucci